



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 30 maggio 2019, alle ore 19.30, presso la sede sociale in Meta (NA) alla via Cristoforo Colombo n. 22/24, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Gruppo Africa Terra delle Sirene".

All'ora e nel luogo indicati risultano presenti tutti i soci iscritti alla data odierna. Tutti i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati riguardo gli argomenti in discussione e nessuno si oppone alla relativa trattazione.

Ai sensi di statuto, assume la Presidenza dell'assemblea il sig. Mormile Giuseppe, presidente del Consiglio Direttivo, mentre funge da segretario il dott. Mauro Luigi.

Vista la presenza di tutti i soci iscritti, il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria, anche in assenza di formale convocazione, e atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifica dello Statuto. Deliberazioni.

Preliminarmente, il Presidente informa che l'associazione è stata iscritta all'elenco dei beneficiari del cinque per mille per l'anno 2019 e, pertanto, sarà possibile donare all'associazione il proprio 5x1000 indicando, nell'apposito campo previsto nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale dell'associazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che, in merito al procedimento di iscrizione dell'Associazione all'interno dell'Anagrafe Unica delle ONLUS, è pervenuta nuovamente risposta negativa dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate. Le motivazioni che sottendono tale rigetto sono rappresentate dalla permanente discrepanza delle previsioni statutarie rispetto ai vincoli definiti dal D. Lgs. 460/1997. Invero, l'attuale statuto sociale, già modificato con delibera di assemblea dei soci del 26 aprile 2019, è stato parzialmente adeguato al dettato del D. Lgs. 460/1997, prevedendo, in subordine alla successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la validità dei patti sociali anche in caso di piena entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). La competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ha, con ogni evidenza, rigettato tale impostazione, richiedendo la piena conformità dello statuto sociale al D. Lgs. 460/1997 ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS.

A questo punto il Presidente illustra ai soci presenti il nuovo testo dello statuto sociale, conforme al D. Lgs. 460/1997, depositandone copia agli atti dell'odierna assemblea.

Segue ampia discussione alla quale partecipano tutti i soci presenti che si confrontano nel merito del nuovo testo statutario.

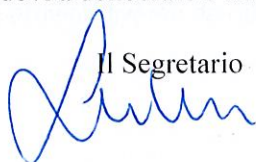
Al termine della discussione, il Presidente propone all'assemblea dei soci di deliberare le modifiche allo statuto, da aggiornarsi in conformità al testo depositato agli atti dell'associazione e allegato al presente verbale.

L'assemblea dei soci, fatta propria la proposta del Presidente, all'unanimità

Delibera

- Di modificare lo Statuto Sociale in conformità al testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per ogni atto consequenziale alla intervenuta deliberazione, compresa la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate in esenzione delle imposte di registro e di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/17 ove applicabile, nonché a reiterare la domanda per l'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle ONLUS.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 20.45.

Il Segretario


Il Presidente



STATUTO

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: "GRUPPO AFRICA – TERRA DELLE SIRENE O.N.L.U.S." con sede nel Comune di Meta (NA).

L'associazione, che ha durata illimitata, utilizzerà, nella denominazione ed in ciascun segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S.", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus.

ART. 2

(Disciplina di riferimento)

L'associazione "GRUPPO AFRICA – TERRA DELLE SIRENE O.N.L.U.S.", da ora in avanti denominata "associazione", è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nelle opportunità e nei limiti del Codice Civile, del D.Lgs. n. 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

L'associazione intende svolgere le seguenti attività previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, alle condizioni e con le modalità previste dalla citata normativa:

- Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Beneficenza;
- Istruzione;
- Formazione.

Tali attività sono dirette ad arrecare beneficio ai soggetti, diversi dai soci, previsti dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 460/1997.

L'associazione si propone di operare attraverso la promozione e l'adozione di iniziative finalizzate al sostegno e alla crescita sociale dei paesi africani in via di sviluppo, anche attraverso l'invio di cooperanti, esperti e volontari, nonché mediante la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo nei settori fondamentali della vita umana: alimentazione, alfabetizzazione e sanità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione si propone di:

- concedere erogazioni gratuite in denaro per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;
- contribuire alla realizzazione di strutture scolastiche, sanitarie, culturali, ecclesiastiche e sportive in luoghi ove se ne ravvisi la necessità;
- intervenire in situazioni di emergenza con l'invio di aiuti umanitari;
- sostenere progetti di istruzione e formazione per favorire l'autosviluppo delle comunità locali.

ART. 4

(Divieti e obblighi)

L'associazione prevede il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997;

- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione prevede l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5

(Ammissione e tipologie degli associati)

Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono tre categorie di associati:

- *ordinari* (versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea);
- *volontari* (versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- *sostenitori* (oltre la quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie).

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di Legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio consuntivo, dell'inventario e consultare i verbali.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea degli associati.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato persona fisica si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto o nell'eventuale Regolamento, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver

ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 (Organi associativi)

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Presidente Onorario.

Le cariche associative sono elettive.

ART. 9 (Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Tutti gli associati hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione, come prescritto dall'art. 10, comma 1, lett. H) del D.Lgs. 460/1997.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea degli associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati deve:

- approvare il bilancio consuntivo;
- discutere ed approvare i programmi di attività;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio direttivo;
- approvare l'eventuale Regolamento;

- 
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
 - nomina e revoca l'organo di controllo;
 - nomina e revoca il Collegio dei Probiviri;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - deliberare su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11

(Convocazione dell'Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra due e cinque, eletti dall'Assemblea tra i propri associati, per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è eletto dall'Assemblea degli associati insieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 15 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico in forma di Sindaco Unico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o su delibera assembleare.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Revisione Legale dei Conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 18 **(Collegio dei Probiviri)**

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ART. 19 **(Presidente onorario)**

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. n. 460/1997.

ART. 21 **(Rendiconto economico-finanziario)**

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate-proventi e le spese-oneri sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spese-oneri e di entrate-proventi per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 13 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 23

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 **Agenzia Entrate**  **Direzione Provinciale II di Napoli**
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia
Atto registrato al n. 1533
In data 4 GIU. 2019
Totale versato 220,00
Il Direttore Territoriale

IL FUNZIONARIO
Francesca Iozzi

DELEGA DI FIRMA
PROVVEDIMENTO N. 21
DEL 21/2 571



Che